

§ 7. - D.M. 28 aprile 1994. Individuazione e trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del soppresso Ministero della marina mercantile al Ministero dell'ambiente.

Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, istituito con legge 31 dicembre 1982, n. 979, è trasferito al Ministero dell'ambiente unitamente al Centro nazionale di coordinamento generale e raccolta dati - ivi compreso il Sistema difesa mare (Sidimar), per quanto concerne i dati ambientali - al Centro pilota per la difesa del mare di Fiumicino ed al Centro per la difesa del mare Adriatico di Ancona.

Art. 2. In attesa del riordino complessivo degli organi del Ministero dell'ambiente, a decorrere dalla data del presente decreto, sono trasferiti al Ministero dell'ambiente:

la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

le commissioni delle riserve marine;

il Comitato permanente interministeriale di pronto intervento, così come integrato nelle funzioni e nella composizione dall'art. 6 della legge 28 febbraio 1992, n. 220 (1);

la commissione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 8 marzo 1988, n. 289 (2).

(1) Il Comitato è stato soppresso ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 608.

(2) La Commissione deve ritenersi non più operante in seguito alla dichiarazione di illegittimità del D.M. 289/1988, nella parte in cui prevede la previa abilitazione degli "organismi pubblici o privati" ivi previsti (Cons. St., sez. VI, 6 marzo 1992 n. 156).

Art. 3. È trasferito al Ministero dell'ambiente il personale che al 31 dicembre 1993 risultava assegnato all'Ispettorato centrale per la difesa del mare e quota parte del personale addetto ai servizi generali del soppresso Ministero della marina mercantile, in misura pari al rapporto esistente tra la consistenza organica del predetto ispettorato e l'intero organico del soppresso Ministero, come specificato nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 4. (*Norma finanziaria*)

Art. 5. Con convenzione da stipularsi tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e il Ministero dell'ambiente saranno dettate disposizioni per l'espletamento da parte delle capitanerie di porto delle attività in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino, in particolare per la pronta segnalazione delle situazioni di pericolo ambientale ai fini degli interventi di emergenza, per la vigilanza e gestione delle riserve marine, nonché per l'assunzione dei relativi oneri da parte del Ministero dell'ambiente.

Nella stessa convenzione saranno dettate disposizioni per l'esercizio coordinato per le funzioni indicate dalla legge n. 979/1982 e della legge n. 220/1992.

Art. 6. Presso il Ministero dell'ambiente è assegnato personale militare del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con compiti di coordinamento e supporto per le attività svolte dalle capitanerie di porto ai sensi della convenzione di cui all'art. 5. La determinazione della unità del predetto personale sarà definita nella convenzione di cui all'art. 5.

TABELLA A

	Dirigenti generali	Dirigenti	Qualifiche ad esaurimento	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	Totale
Isp. Centr. Difesa Mare	1	1	2	5	1	10	4	9	4	2	39
Quota pers. Serv. Generali							1	1	5		7
										TOT	46